

3. CASI PARTICOLARI DI EROGAZIONE

Indipendentemente dal fatto di avvalersi dei percorsi individuati dalle presenti linee guida, ai sensi del D. M. 32 maggio 2011, n. 321, **previa sola presentazione di certificazione medica**, la fornitura degli indispensabili dispositivi/ausili rientranti nell'elenco 2 dell'allegato 1 al D. M. 332/1999 è in ogni caso possibile a favore degli assistiti, anche se NON INVALIDI ovvero se NON INTENDONO CHIEDERE IL RICONOSCIMENTO DELL'INVALIDITÀ, di seguito indicati:

- donne con malformazione congenita che comporti l'assenza di una o di entrambe le mammelle o della sola ghiandola mammaria;
- donne che hanno subito un intervento di mastectomia/quadrantectomia;
- soggetti laringectomizzati e tracheotomizzati;
- soggetti ileo-colostomizzati e urostomizzati;
- soggetti portatori di catetere permanente;
- soggetti affetti da incontinenza stabilizzata;
- soggetti affetti da patologia grave che obbliga all'allettamento.

Per gli assistiti sopra indicati (ad esclusione dei soggetti laringectomizzati e tracheotomizzati) le prescrizioni successive alla prima, complete di tutti i necessari codici, relative ai dispositivi/ausili di seguito elencati, possono essere rilasciate anche dal medico di medicina generale o dal pediatra di libera scelta, in possesso delle specializzazioni o competenze necessarie:

- protesi mammaria esterna definitiva – cod. ISO 06.30.18.006
- ausili per stomie – cod. ISO 09.18;
- raccoglitore per urina – cod. ISO 09.27;
- cateteri vescicali ed esterni – cod. ISO 09.24;
- ausili assorbenti l'urina – cod. ISO 09.30;
- ausili per la prevenzione e il trattamento delle lesioni cutanee - cod. ISO 09.21.

A favore degli assistiti affetti da patologia grave che obbliga all'allettamento può essere rilasciata dal medico di medicina generale o dal pediatra di libera scelta, in possesso delle specializzazioni o competenze necessarie, anche la prima prescrizione, completa di tutti i necessari codici, relativa ai cateteri vescicali ed esterni, agli ausili assorbenti l'urina e agli ausili per la prevenzione e il trattamento delle lesioni cutanee.

4. DISPOSITIVI EXTRA-TARIFFARIO

4.1. Definizione

Sono dispositivi extra-tariffario i dispositivi non compresi negli elenchi allegati al D. M. 332/99, non identificati con il codice classificazione ISO ovvero non riconducibili ad altro dispositivo compreso nel D. M. 332/99, in quanto dotati di caratteristiche funzionali e finalità diverse rispetto a quelli contenuti negli elenchi del D. M. e risultino indispensabili per realizzare il recupero funzionale e sociale altrimenti non raggiungibile da parte dell'assistito.

Tali dispositivi, in quanto forniti in circostanze eccezionali, possono anche non essere iscritti nell'apposito elenco ministeriale dei dispositivi medici marcati CE: in tal caso, lo specialista prescrittore acquisisce dall'assistito o, qualora impossibilitato, dalla persona che ne cura gli interessi, il consenso informato alla fornitura del dispositivo extra-tariffario.

4.2. Aventi diritto

La fornitura dei dispositivi extra-tariffario è erogata ai soggetti iscritti al SSR, affetti da gravissime disabilità, che abbiano ottenuto il riconoscimento di entrambe le condizioni di:

- invalidità civile con indennità di accompagnamento;
- handicap grave ai sensi art. 3 comma 3 della L. 104/92.

La fornitura di dispositivi/ausili extra-tariffario può essere, inoltre, autorizzata ai seguenti soggetti, ancorché non in possesso delle predette condizioni: